

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 1905

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

d’iniziativa del senatore PETERLINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 NOVEMBRE 2007

Modifiche agli articoli 55 e 57 della Costituzione e
abrogazione dell’articolo 58 della Costituzione in materia
di composizione del Senato della Repubblica e di elettorato
attivo e passivo

ONOREVOLI SENATORI. - Dall'inizio degli anni novanta in Italia si svolge un ampio dibattito sulla riforma della Costituzione. Il Parlamento aveva investito ben due Commissioni bicamerali per dare al nostro Paese un assetto più partecipato in senso federale. Nel 2001 fu approvato definitivamente dalle Camere e confermato dal *referendum* una importante parte di questo progetto, cioè la riforma del titolo V della parte II della Costituzione. Le altre parti, in special modo il titolo II, della seconda parte della Costituzione, sono rimasti invariati.

Nella XIV legislatura fu avviata un'ulteriore riforma della parte seconda della Costituzione, approvata e mai promulgata a causa dell'esito negativo del *referendum* costituzionale del giugno 2006. Si ritiene importante, pertanto, proseguire nel cammino delle riforme della parte seconda della Costituzione, dal titolo «Ordinamento della Repubblica» per quanto riguarda la forma di governo, la forma di Stato, il superamento del bicameralismo perfetto.

Il presente disegno di legge si limita a creare un importante presupposto in senso federale, trasformando una delle due Camere in Camera rappresentativa dalle regioni, in forma di un Senato federale. Il disegno di legge si prefigge di perseguire questo obiettivo senza rinunciare all'elezione diretta del Senato federale della Repubblica, garantendo però tramite di esso una partecipazione diretta delle regioni alla formazione della volontà democratica e legislativa, anche a livello nazionale.

I paesi centrali d'Europa come la Svizzera, la Germania e l'Austria offrono tre diversi modelli di Camera delle regioni. In Germania e in Austria i membri del *Bundesrat* sono eletti in forma indiretta, rispettivamente

dai governi regionali e in Austria dai *Landtage*, cioè dai consigli regionali. La Svizzera invece, insieme al Tirolo, una delle più vecchie democrazie d'Europa, con un articolato legame tra gli organi democratici e la popolazione, ha scelto la via dell'elezione diretta di ambedue le Camere, da parte dei cittadini.

Sia il Consiglio nazionale (la Camera) che il Consiglio degli stati (la Camera delle regioni) sono eletti dal popolo a suffragio diretto. La Svizzera è pertanto riuscita a coniugare l'esigenza di una rappresentanza regionale con il più diretto sistema elettorale senza rincorrere ad un secondo livello. Ed è questo il modello che il presentatore del disegno di legge vuole suggerire anche per il contesto italiano.

Il primo presupposto è che i senatori facciano parte del Consiglio regionale, dei Consigli provinciali di Trento e di Bolzano e dell'Assemblea siciliana, con diritto di intervento e obbligo di relazione. Il disegno di legge invece rinuncia di dare a loro anche il diritto di voto. Per evitare l'obbligo di presenza in due Parlamenti a livello nazionale e regionale, o viceversa, mettere in difficoltà il raggiungimento del numero legale in uno dei due organi. Nessun senatore o delegato regionale potrà infatti sedersi contemporaneamente in ambedue le assise parlamentari.

Per rafforzare ulteriormente questo diretto collegamento con le regioni, si conferma naturalmente il principio che il Senato è eletto a base regionale e, rispettivamente, a base provinciale nelle province autonome di Trento e Bolzano. I senatori sono consiglieri regionali, eletti in addizione al numero già prefissato dalle leggi regionali, però nelle stesse consultazioni. Un ulteriore elemento per rafforzare il collegamento è che i senatori federali siano eletti - secondo i principi

fondamentali definiti dalla legge dello Stato - con i sistemi regionali, le cui leggi sono approvate in piena autonomia dai consigli regionali stessi.

Questo è un ulteriore elemento ricavato dal modello svizzero. L'articolo 150 della Costituzione della Federazione svizzera prevede infatti che la procedura per l'elezione del Consiglio degli stati (la camera delle regioni) «è determinata dal Cantone».

È bene ricordare in questo contesto che - a differenza della Germania e dell'Austria, in cui le Camere delle regioni, i *Bundesdite*, hanno una competenza di minore rilevanza, che alla fine si riduce in un diritto di veto, superabile dalla Camera con maggioranza qualificata - la Confederazione elvetica ha evitato di ridurre la Camera della regione nel suo raggio di competenze. Definisce infatti l'articolo 156 della Costituzione Svizzera, che «le decisioni dell'Assemblea federale (cioè il Parlamento) richiedono l'accordo delle due Camere».

Anche se questo disegno di legge non entra nel merito della ripartizione delle competenze, sembra importante sottolineare che non si può creare, dopo decenni di aspettative finalmente evase, una Camera delle regioni per poi conferire ad essa un ruolo completamente secondario. Il bicameralismo per-

fetto non deve, pertanto, essere superato, visto anche che l'*iter* delle leggi non è molto lungo in Italia e garantisce una legislazione più equilibrata di quanto succede in altri Stati con una Camera sola.

Può essere raggiunto, invece, lo snellimento degli organi e anche una riduzione dei costi della politica riducendo il numero dei componenti del Parlamento. Per il Senato federale si propone una riduzione di un quarto per portare il numero dei senatori a 240, allineandosi agli *standard* internazionali.

Ogni regione avrà garantito un minimo di senatori non inferiore a cinque, il Trentino-Alto Adige/Suedtirolo ne avrà tre per ciascuna provincia autonoma, il Molise ne avrà due, la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste ne avrà uno.

Per concentrare e realizzare veramente una nuova rappresentanza parlamentare delle regioni, si propone inoltre di limitare la rappresentanza dei parlamentari eletti all'estero alla Camera dei deputati. La ripartizione dei seggi tra le regioni avviene in proporzione alla loro popolazione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti, dopo avere riservato i numeri minimi di senatori già previsti per le regioni.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

1. Al primo comma dell'articolo 55 della Costituzione, le parole: «Senato della Repubblica» sono sostituite dalle seguenti: «Senato federale della Repubblica».

Art. 2.

1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 57. - Il Senato federale della Repubblica rappresenta le Regioni al fine di favorire e rafforzare la partecipazione delle stesse alla politica ed alla legislazione nazionale del Paese.

I senatori sono eletti in ciascuna Regione contestualmente all'elezione per il rinnovo del rispettivo Consiglio regionale o Assemblea regionale e, per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, dei Consigli delle Province autonome di cui fanno parte. Partecipano alla loro attività con diritto di intervento, obbligo di relazione e senza diritto di voto, secondo le modalità previste dai regolamenti regionali.

L'elezione dei Senatori è a suffragio universale e diretto ed è disciplinata con legge propria di ciascuna regione, nel rispetto dei principi stabiliti da una legge dello Stato.

Ciascuna Regione è costituita da tanti collegi uninominali quanti risultano i Senatori da eleggere dalla ripartizione dei seggi di cui al settimo comma.

Il Senato federale della Repubblica è composto da duecentoquaranta senatori.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a cinque; in Trentino-Alto Adige/Südtirol le Province autonome di

Trento e di Bolzano ne hanno tre per ciascuna provincia; il Molise ne ha due; la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste ne ha uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti».

Art. 3.

1. L'articolo 58 della Costituzione è abrogato.

Art. 4.

1. Fino alla data di entrata in vigore delle leggi elettorali regionali di cui al terzo comma dell'articolo 57 della Costituzione, come sostituito dalla presente legge, si applica la legge elettorale dello Stato.

